



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

- A me
- Conducent
- Sito

UMC ROMA NORD
PROTOCOLLO DI VERIFICA
N. 1494
Data - 3 MAR. 2016

Prot. 5411

Roma, 2 marzo 2016

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
SEDE

OGGETTO: Riporto dell'esame di teoria.

L'accentuata diminuzione di risorse organiche dell'Amministrazione, determinata da un più che decennale "turn over", ha comportato, tra le altre difficoltà operative, una contrazione del numero delle sedute d'esame pratico per il conseguimento delle patenti di guida. Di conseguenza al fine di non penalizzare i candidati che hanno incontrato oggettive difficoltà nella fase di prenotazione ed effettuazione dell'esame pratico e che, nel caso di infruttuoso decorso del termine semestrale dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, a tutt'oggi devono sostenere nuovamente l'esame di teoria, si ritiene necessario che, alle condizioni **inderogabilmente** specificate nella presente circolare, l'esito positivo della prova di teoria venga trascritto sul nuovo "foglio rosa" .

La richiesta di riporto è possibile **per una sola volta**. Pertanto in caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità del secondo "foglio rosa", il candidato **dovrà ripetere** la prova di teoria.

Si precisa inoltre che:

- l'istanza di riporto dovrà essere presentata, **tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida** e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;
- il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 122 del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati, è possibile derogare all'obbligo di richiedere il riporto di teoria presentando la richiesta di un nuovo foglio rosa il giorno successivo alla scadenza semestrale della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida:
 - a) quando **il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada**. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
 - b) **quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese**. In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
- il riporto dovrà essere richiesto **nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell'Ufficio)** in cui è stato sostenuto l'esame di teoria;
- il riporto dovrà essere richiesto per la **stessa categoria di patente** per il quale è stato sostenuto l'esame di teoria. A titolo di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento della categoria A1 ed è stato rilasciato il relativo "foglio rosa" per detta categoria di patente, non sarà

possibile, riportare l'esame di teoria per la categoria A2 o A o B. E' tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l'esame per la categoria A ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria A speciale.

L'istanza di riporto di teoria (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida redatta, come di consueto, sul modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento delle tariffe -attualmente due versamenti di euro 16,00 su c/c postale n. 4028 e un versamento di euro 26,40 su c/c postale n. 9001 - nonché da nuovo certificato medico, nel caso in cui quello presentato in allegato alla prima istanza, sia stato rilasciato antecedentemente a tre mesi).

Come previsto dall'art. 121, comma 8, del codice della strada, il candidato che ha ottenuto il riporto dell'esame di teoria sulla nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l'esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

La procedura prevista dalla presente circolare entra in vigore a far data dal 7 marzo 2016.

firmato

Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

ES/FF

1.1.1 Trasporto di Teoria

Nell'ambito delle richieste esame si consentirà di trasportare l'esito idoneo di un esame di teoria di una pratica precedente ad una nuova pratica. Nelle maschere di inserimento e modifica è stato aggiunto il campo 'Marca Operativa Precedente', tale campo dovrà essere valorizzato con la marca operativa di cui si vuole trasportare l'esito della teoria. Al termine dell'operazione saranno visibili i dati dell'esame di teoria sul dettaglio della nuova marca operativa.

Inserimento Richiesta : ESAMI			
Dati Richiesta			
Marca Operativa	Uff. Operativo	Codice Operatore	
03RMB30380	Selezionare Uff. Operativo ▼		
Motivo Richiesta	Data Iscrizione	Data Presentazione	
ESAMI ▼		03/02/2016	
Marca Operativa Precedente			
Dati Anagrafici			
Cognome	Nome		
MORANDI	ADELE		
<input type="checkbox"/> Caratteri speciali			
Data Nascita	Sesso	Codice Fiscale	
01/01/1966	▼		
Provincia Nascita	Comune Nascita		
AGRIGENTO ▼	AGRIGENTO ▼		
Luogo di Residenza			
Provincia Residenza	Comune Residenza		
Selezionare Provincia Res. ▼	Selezionare Comune Res. ▼		
Toponimo	Indirizzo	Numero Civico	Cap
Dati Medici			
Data Visita Medica	Codice Iscrizione Albo	Codice Tipo Ufficiale Sanitario	
<input type="checkbox"/> Esente da visita in CML			

Le condizioni affinché possa essere permesso il trasporto, oltre all'esistenza dell'esito idoneo dell'esame di teoria sono:

- 1) L'esito idoneo di teoria da trasferire deve essere trasportato per la prima volta.
- 2) La richiesta patente su cui trasferire l'esito deve avere una data presentazione domanda che ricada, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della autorizzazione ad esercitarsi alla guida correlata alla richiesta patente da cui si trasferisce l'esito, e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto.

E' possibile derogare all'obbligo previsto al punto 2):

a) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada. In tal caso la data presentazione domanda della richiesta su cui

trasferire l'esito di teoria può ricadere in una data a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;

b) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;

- 3) il riporto dovrà essere richiesto **nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell'Ufficio)** in cui è stato sostenuto l'esame di teoria;
- 4) L'abilitazione richiesta nella nuova pratica deve essere uguale a quella della pratica precedente. A titolo di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento della categoria A1 ed è stato rilasciato il relativo "foglio rosa" per detta categoria di patente, non sarà possibile, riportare l'esame di teoria per la categoria A2 o A o B. E' tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l'esame per la categoria A ma chiedi il riporto per il conseguimento della categoria A speciale.

Una volta registrata la richiesta patente con il trasferimento dell'esito di teoria, prima di prenotare l'esame di guida, eseguire la ricerca della richiesta patente su cui si è trasferito l'esito e nella visualizzazione del dettaglio dei dati della richiesta selezionare il pulsante 'Esercitazioni alla guida'. In questo modo verrà effettuato il trasferimento delle esercitazioni di guida dalla prima richiesta alla seconda richiesta.

Si fa presente, in ogni caso, che, sulla richiesta su cui è stato trasferito l'esito di teoria, la data esame della prima prova di guida dovrà essere posta a più di 1 mese dalla data di presentazione della domanda.